



razione da parte degli Organi governativi di vigilanza, ai sensi della legge regolatrice dell'I. P. A., autorizzazioni che sono intervenute.

Come fatto presente al Consiglio nella circostanza delle due precedenti analoghe operazioni (di cui la prima non fu concretata per rinuncia da parte della richiedente, e la seconda attualmente ancora in fase istruttoria) l'imposta camerale offerta in garanzia costituisce una delle entrate previste dall'art. 52 del R. D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il C. U. delle leggi sui Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, ai quali si sono sostituite le Camere di Commercio in forza del D. L. 21 settembre 1944, n. 315.

A' termini dell'art. 53 del citato C. U. la riscossione del tributo avviene con le norme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, ed essa è affidata agli Esattori comunali, che rispondono dell'obbligo del non riscosso per riscosso (art. 73 del R. D. 4 gennaio